Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2057

18.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2057 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2026

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2026 alcuni quantitativi detratti nel 2025 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per determinati stock soggetti a TAC analitici gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente.

(2) I regolamenti (UE) 2024/2903 ([2]), (UE) 2025/202 ([3]) e (UE) 2025/219 ([4]) del Consiglio stabiliscono, per il 2025, contingenti di pesca per alcuni stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3) I regolamenti (UE) 2025/2454 ([5]), (UE) 2026/249 ([6]) e (UE) 2026/266 ([7]) del Consiglio fissano i contingenti di pesca per alcuni stock per il 2026.

(4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2025, di detrarre parte dei loro contingenti relativi al 2025 per alcuni stock e di riportarli al 2026. Gli stock per i quali è chiesto il riporto e il loro stato di sfruttamento soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 847/96 ai fini del riporto. Fatti salvi i limiti previsti in detto regolamento, è opportuno aggiungere ai contingenti relativi al 2026 i quantitativi riportati.

([1]) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2025/2454 del Consiglio, del 1º dicembre 2025, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L, 2025/2454, 2.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2454/oj).

([6]) Regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 (GU L, 2026/249, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj).

([7]) Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2026/266, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj).

(5) Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, qualora uno Stato membro abbia già utilizzato la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) per un dato stock, non dovrebbe applicarsi alcun riporto dei contingenti di pesca inutilizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e viceversa.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2026 nei regolamenti (UE) 2025/2454, (UE) 2026/249 e (UE) 2026/266 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([8]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

ALLEGATO

Stock ittici con contingenti fissati dal regolamento (UE) 2024/2903

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2025 ([1]) (in tonnellate)	Catture 2025 (in tonnellate)	Catture soggette a condizione speciale ([2]) 2025 (in tonnellate)	Catture totali 2025 (in tonnellate)	% di utilizzo del contingente finale	Quantitativo riportato (in tonnellate)
PL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 885,134	57,907	0,000	57,907	3,07	188,513
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	43 179,056	41 038,959	0,000	41 038,959	95,04	2 140,097

([1]) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, segnatamente i regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 o (UE) 2025/219, tenuto conto degli scambi di contingenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei riporti di contingenti dal 2024 al 2025 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 o all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di contingenti conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

([2]) Condizione speciale stabilita negli allegati dei regolamenti pertinenti che fissano le possibilità di pesca per il 2025.

Stock ittici con contingenti fissati dal regolamento (UE) 2025/202

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2025 ([1]) (in tonnellate)	Catture 2025 (in tonnellate)	Catture soggette a condizione speciale 2025 ([2]) (in tonnellate)	Catture totali 2025 (in tonnellate)	% di utilizzo del contingente finale	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	328,970	37,572	0,000	37,572	11,42	32,897
DE	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	4,430	0,000	0,000	0,000	0,00	0,443
ES	RJE/7FG.	Razza dagli occhi piccoli	7f e 7 g	7,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,700
ES	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	355,670	0,000	0,000	0,000	0,00	35,567
FR	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	1 853,500	673,272	0,000	673,272	36,32	185,350

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2025 (1) (in tonnellate)	Catture 2025 (in tonnellate)	Catture soggette a condizione speciale 2025 (2) (in tonnellate)	Catture totali 2025 (in tonnellate)	% di utilizzo del contingente finale	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	RJE/7FG.	Razza dagli occhi piccoli	7f e 7 g	8,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,800
IE	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	168,820	0,000	0,000	0,000	0,00	16,882
LT	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	6,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,600
NL	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	4,070	0,385	0,000	0,385	9,46	0,407
PL	HER/1/2-	Aringa	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	51,106	0,000	0,000	0,000	0,00	5,111
PL	MAC/*4 A-UK	Sgombro	Acque del Regno Unito della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14-)	862,601	709,235	0,000	709,235	82,22	86,260
PL	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	682,265	614,039	0,000	614,039	90,00	68,226
PL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	890,075	91,980	709,235	801,215	90,02	88,860
PL	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	682,265	0,000	614,039	614,039	90,00	68,226
PL	WHB/1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	60 573,504	56 870,608	0,000	56 870,608	93,89	3 702,896
PT	RJU/7DE.	Razza ondulata	7d e 7e	6,700	0,000	0,000	0,000	0,00	0,670

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, segnatamente i regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 o (UE) 2025/219, tenuto conto degli scambi di contingenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei riporti di contingenti dal 2024 al 2025 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 o all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di contingenti conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Condizione speciale stabilita negli allegati dei regolamenti pertinenti che fissano le possibilità di pesca per il 2025.